



# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **X Commissione Attività produttive, commercio e turismo**

### **Nota di commento**

*sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)  
2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*

*(atto n. 292)*

Roma, 24 settembre 2021

A parere della Confesercenti Nazionale, lo Schema di Decreto Legislativo all'esame delle Commissioni Riunite (Atto 292), recante come è noto "Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili (rifusione)", già approvato in prima lettura dal Governo su proposta del MTE (Ministero Transizione Ecologica) durante la Seduta del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2021 u.s., risulta essere sostanzialmente conforme in linea di principio rispetto al vigente PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima), con particolare attenzione all'esplicito obiettivo di accelerare l'iter di transizione in fieri, dai tradizionali combustibili di natura fossile alle nuove principali FER (Fonti da Energia Rinnovabile).

Pertanto, in via preliminare, si conferma che a nostro avviso l'Atto del Governo in oggetto non può che essere condivisibile poiché rispecchia nella sostanza la ratio della disciplina comunitaria di cui alla Direttiva 2018/2001/UE sulla Promozione dell'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili, c.d. "RED II", vale a dire fissare all'anno 2030 una "quota obiettivo" per l'Unione Europea della medesima Energia da FER sul consumo finale lordo, pari almeno al 32%.

Orbene, il nostro Paese, avendo raggiunto come è parimenti noto gli obiettivi 2020 (overall target del 17% di consumo da FER sui CFL di energia), sta concorrendo anche al raggiungimento dell'anzidetto target dell'UE per i prossimi nove anni, con un obiettivo di consumo dal FER per l'Ordinamento Italiano corrispondente al 30% entro il 2030.

-----

A tal proposito, è appena il caso di rilevare che le disposizioni essenziali di cui al **Titolo II** della bozza di provvedimento delegato nell'ambito dello stesso Atto del Governo 292 all'esame delle Commissioni, con specifico riferimento agli articoli 4 e seguenti concernenti i relativi "Regimi di sostegno e Strumenti di promozione" ad hoc, realizzano a nostro avviso la ratio della richiamata Direttiva UE 2001 del 2018, c.d. "RED II", poiché sembrano individuare come previsto gli strumenti ritenuti all'uopo più idonei, proporzionalmente ai settori d'uso, alle tipologie di intervento ed alla dimensione degli Impianti da Energia Rinnovabile, mirando pertanto a ridurre il più possibile sia l'eventuale consumo del suolo che l'impatto ambientale delle previste misure incentivanti.

Si reputa condivisibile a tal riguardo che le stesse norme di cui al Titolo II dello Schema di Decreto Legislativo, in armonia con i principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore ai sensi dell'art. 5 della vigente Legge n. 53/2021 e ss. (Delegazione Europea 2019) di cui costituiscono attuazione, prevedano una sostanziale semplificazione delle

procedure relative al rilascio delle connesse autorizzazioni in materia di installazione degli impianti da FER, contemplando contestualmente una costruttiva e proficua partecipazione all'iter di concertazione delle aree idonee a cura degli stessi Enti preposti all'emissione delle medesime autorizzazioni.

A titolo meramente esemplificativo, in materia di incentivi all'uso dell'Energia da Fonti Rinnovabili, è ritenuta apprezzabile tra l'altro l'opzione di introdurre un sensibile snellimento, sia per le Imprese che per gli altri soggetti interessati, nell'ambito dell'iter di accesso ai relativi meccanismi, prevedendo simultaneamente una programmazione di ampio respiro, con cadenza quinquennale, finalizzata a promuovere e ad implementare stabilmente gli auspicati investimenti nel settore delle c.d. "energie alternative" a basso impatto ambientale.

In particolare, per quanto attiene alle Imprese associate, è auspicabile per la Confesercenti che trovi effettiva applicazione la disposizione di cui all'articolo 5 comma 3 dello Schema di Decreto (Atto 292), secondo cui per gli **impianti di piccola taglia con potenza inferiore a 1 MW** l'incentivo sia attribuito secondo i seguenti meccanismi:

a) tramite un'istanza diretta ad hoc alla data di entrata in esercizio, per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, nel rispetto dei requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale;

b) mediante appositi bandi, che rendano disponibili contingenti di potenza ed eseguano le selezioni in base all'osservanza dei predetti requisiti tecnici e di tutela ambientale, qualora si tratti invece di impianti innovativi e con più elevati costi di generazione, ai fini di un'adeguata minima verifica sulla spesa affrontata.

Pertanto, ad avviso della nostra Confederazione, occorre che il MTE (Ministero Transizione Ecologica), con l'apposito provvedimento attuativo da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo all'esame delle Commissioni riunite, sentito il parere di ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia) e della Conferenza unificata come previsto dall'Atto 292 all'articolo 7, definisca a sua volta idonee modalità operative per l'implementazione dei sopra descritti sistemi di incentivazione di cui al citato articolo 5 comma 3, a condizione che siano di fatto osservati i criteri direttivi ivi contemplati.

Tra tali criteri necessari ricordiamo, a titolo di esempio, per quanto concerne gli anzidetti bandi di selezione nei limiti di contingenti di potenza di cui alla lettera b):

1. la necessaria scelta prioritaria per i soggetti virtuosi ed effettivamente meritevoli di incentivazione, tra coloro che rispettino i vigenti requisiti di tutela ambientale e del territorio e che offrano una riduzione percentuale dei costi di cui alla tariffa energetica "base";
2. la altrettanto indispensabile cadenza periodica di detti bandi, che includano necessariamente meccanismi specifici e calibrati a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, ancorché tramite l'eventuale fissazione di termini per l'entrata in esercizio.

Inoltre, per quanto concerne la prevista realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni degli impianti ad Energia da Fonti Rinnovabili, la Confesercenti reputa condivisibile l'implementazione nello sviluppo della rete elettrica e della rete gas, così come contemplate nell'ambito dello Schema di D. Lgs, a condizione che si osservi un procedimento graduale di passaggio agli impianti incentivati con i nuovi strumenti.

A tal proposito, auspichiamo altresì che trovi effettiva applicazione quanto previsto dall'Atto 292 in esame all'articolo 9, in materia di transizione dai vecchi ai nuovi meccanismi di incentivo, ai fini di una apprezzabile gradualità dei sistemi stessi e contestuale continuità degli impianti in esercizio.

E' condivisibile quanto indispensabile a nostro parere la previsione al Capo IV, articoli 13 e seguenti dello Schema di Decreto Legislativo, di una serie di disposizioni configurabili nell'ottica del c.d. "Green New Deal", ritenute necessarie per dare attuazione alle misure post emergenza sanitaria da Covid-19 nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) anche in materia di Fonti da Energie Rinnovabili, con la ratio essenziale di individuare un complesso di misure statali e di strumenti di incentivazione settoriale già coordinati ed orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali in conformità all'aggiornamento in itinere della disciplina comunitaria sul clima (c.d. Pacchetto "Fit for 55").

Per quanto attiene poi alla possibilità di organizzarsi in "Comunità Energetiche Rinnovabili", così come prevista per gli Utenti finali dall'articolo 31 dello Schema di D. Lgs in esame ed estesa anche alle Piccole e Medie Imprese, purché risultino essere in possesso dei requisiti ivi previsti al comma 1, occorrerebbe a nostro parere un ulteriore approfondimento in ordine agli effettivi presunti vantaggi derivanti dall'adozione di tale soluzione.

Ciò, in quanto le prescritte condizioni utili, necessarie e sufficienti per costituire dette Comunità ER, così come descritte al successivo comma 2 del medesimo articolo 31,

appaiono al momento, nell'attuale stesura dell'Atto del Governo 292, stringenti e limitative, rispetto alla lodevole esigenza di coadiuvare clienti energetici caratterizzati da un eventuale stato di "fragilità" economica.

Nel frattempo, si osserva al riguardo che auspichiamo quantomeno, in ogni caso, l'effettiva applicazione di quanto previsto in tema di Comunità ER dal citato art. 5 della Legge delega n. 53/2021 ss., laddove tra i principi e criteri direttivi per il Governo è stabilito espressamente alla lettera h) di *"prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell'energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, ..., evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi"*.

Per quanto attiene infine alle previste disposizioni di cui al Capo III in materia di implementazione dei **veicoli con "mobilità elettrica"**, si rileva che **l'articolo 45 Atto Governo 292** all'esame delle Commissioni prevede alcune semplificazioni in tema di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica, al fine specifico di promuoverne l'installazione, tramite l'introduzione di apposite integrazioni ed aggiornamenti al testo dell'art. 57 del vigente Decreto - Legge n. 76/2020 e ss. In questo senso si segnala la disponibilità sulla rete viaria di grandi aree di servizio già dedicati alla mobilità veicolare. Queste potrebbero ben essere le sedi ideali per l'installazione delle suddette colonnine, senza sprecare ulteriore suolo e senza sottrarre spazi parcheggi ai cittadini

Orbene, tra tali integrazioni ed aggiornamenti all'art. 57 DL 76/2020, la Confesercenti reputa non prive di impatto per il Settore degli Impianti di distribuzione carburanti il nuovo testo dei commi 6, 7 e 8, così come rinovellato dall'anzidetto articolo 45 dello Schema di D. Lgs in esame recante "Attuazione Direttiva UE 2001/2018", ai sensi del quale i Comuni dovrebbero disciplinare la programmazione dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle **infrastrutture di ricarica a pubblico accesso**, tenendo conto delle richieste ad hoc da parte di soggetti proprietari di veicoli elettrici che ne inseriscano i dati su apposita Piattaforma Unica Nazionale al fine di acquisire la disponibilità di punti di ricarica, anche su suolo privato.

Alcune perplessità, da parte delle Associazioni di Settore della nostra Confederazione Nazionale, derivano tra l'altro dal fatto che in base a tali rimodulazioni previste dalla Bozza di Decreto legislativo in esame gli Enti locali stessi, in tale ambito, possono prevedere ove tecnicamente possibile l'installazione di **almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici immatricolati**, in relazione ai quali non risultino presenti punti

di ricarica disponibili nella zona indicata dai predetti proprietari interessati ad accedervi.

A tal proposito, come già accennato dalla nostra Associazione nell'ambito di precedenti interlocuzioni parlamentari in materia, pur concordando sulla necessità di raggiungere gli obiettivi ambientali realizzabili soltanto con l'abbassamento dei livelli di emissione di CO<sub>2</sub> in atmosfera, riteniamo tuttavia che almeno allo stato attuale occorrerebbe tener conto della necessaria gradualità applicativa di tali disposizioni rispetto all'Automotive italiano ed alle attuali Reti infrastrutturali, sia stradali che autostradali di distribuzione dei carburanti, poiché risultano tuttora impennate per larga parte sull'energia fossile. Si pone dunque una doppia questione 1) di riqualificazione delle aree, che deve essere guidata; 2) dell'enorme parco auto nazionale ancora a combustione interna, e con motorizzazioni datate, e il cui ciclo di ricambio ha tempi molto lunghi, quindi anche ben oltre il 2030. Governare questa lunga transizione è la sfida che abbiamo davanti. Il Paese non può permettersi salti di processi razionalmente guidati.

La stessa cautela graduale andrebbe osservata in ordine alla prevista facoltà per i Comuni, al medesimo articolo 45 Atto 292, di permettere a soggetti pubblici e privati, anche a titolo gratuito, la realizzazione e la gestione di infrastrutture di ricarica, anche prevedendo un'eventuale "suddivisione in lotti".

A tal riguardo **la nostra Confederazione**, per quanto attiene alla mobilità commerciale e privata tramite autoveicoli che recepiscono le numerose incognite tecnologiche sul futuro energetico, **ritiene che la pur valida prospettata opzione per l'alimentazione elettrica costituisca soltanto una tra le scelte plausibili in ambito nazionale.**

Pertanto, considerato lo scenario appena descritto, valutiamo con interesse l'uso e l'implementazione della motorizzazione elettrica, auspicando tuttavia che l'ammodernamento in fieri della rete distributiva dell'energia utilizzata per l'autotrazione possa **adeguarsi in tempi graduali e compatibili alla propulsione elettrica ed alle altre fonti a più ridotte emissioni nocive.** (Biogas, biometano, idrogeno...)

Occorre essere consapevoli che il programma di ristrutturazione del mercato in funzione delle nuove energie alternative per autotrazione costituisca un'ardua sfida, che non può essere relegata in subordine rispetto ad altre priorità. Ciò tenendo conto del **rischio tangibile e non auspicabile**, che potrebbe consistere nel favorire la programmazione di un "parco automobilistico" privo di adeguate strutture di supporto logistico e di infrastrutture innovative per l'assistenza ed i rifornimenti per

l'alimentazione elettrica (colonnine in rete stradale e autostradale presso le aree di distribuzione carburanti).

Dunque, **sotto il profilo dell'eventuale impatto dell'alimentazione elettrica sul sistema della concorrenza**, compatibilmente con le varie opzioni disponibili sul mercato di riferimento, sarebbe auspicabile a nostro avviso l'applicazione del principio irrinunciabile di **"neutralità tecnologica"**, operando con opportuna imparzialità, poiché le sopra ipotizzate forzature rischierebbero di impattare un sistema non ancora pronto alla transizione e probabilmente attratto dall'offerta comunque vantaggiosa di prodotti ecosostenibili forse quanto l'alimentazione elettrica, parimenti ad **"impatto zero"**, meno onerosi nel medio e lungo termine.

A tal fine, non è del tutto casuale che anche in materia di fonti alternative di autotrazione l'art. 5 della vigente Legge n. 53/2021 e ss. (Delegazione Europea 2019), recante la delega al Governo per l'adozione del Decreto legislativo in esame per il recepimento della sopra citata Direttiva "RED II" 2001 del 2018, prevede tra l'altro principi e criteri direttivi ad hoc, tra i quali spiccano a nostro avviso i seguenti:

*s) introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente;*

*t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;*

*u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;*

*v) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*

*z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti;*

*aa) introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;*

*bb) prevedere, al fine di favorire il contributo dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;*

*cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili;*

*dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo che detta qualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;*

*ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli impatti in termini di deforestazione:*

- 1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);*
- 2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento della soia di importazione.*